

PROTOCOLLO ALLA CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

CHE ISTITUISCE UNA CORTE AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

Adottato il 10 giugno 1988

Gli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana (qui di seguito denominata OUA) – Stati parte della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

Considerando la Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana, ai sensi della quale la libertà, l'uguaglianza, la giustizia, la pace e la dignità sono finalità essenziali alla realizzazione delle legittime aspirazioni dei popoli africani,

Tenendo conto che la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ribadisce la propria ferma adesione ai principi dei diritti dell'uomo e dei popoli alle libertà nonché ai doveri contenuti nelle dichiarazioni, nelle convenzioni e negli altri strumenti adottati dall'Organizzazione dell'Unità Africana e da altre organizzazioni internazionali,

Riconoscendo che il duplice obiettivo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli è garantire da una parte la promozione e dall'altra la protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà e dei doveri,

Riconoscendo altresì i progressi compiuti dalla Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli fin dalla sua costituzione nel 1987, in materia di promozione e di protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli,

Richiamando la risoluzione AHG/Res. 230 (XXX) con la quale la Conferenza dei capi di Stato e di governo, riunita nel giugno 1994 a Tunisi, (Tunisia), ha chiesto al Segretario generale di convocare una riunione di esperti governativi al fine di procedere all'esame delle possibilità, in consultazione con la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, per un rafforzamento dell'efficienza della Commissione e in particolare per la creazione di una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

Tenendo conto della 1^a e della 2^a riunione di esperti giuristi governativi tenute rispettivamente a Città del Capo, Sud Africa (settembre 1995) e a Nouakchott, Mauritania (aprile 1997) nonché della 3^a riunione allargata al personale diplomatico, tenuta ad Addis Abeba, Etiopia (dicembre 1997)

Fermamente convinti che il conseguimento degli obiettivi della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli richieda la creazione di una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli per completare e rafforzare la missione della Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli.

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Creazione della Corte

È creata in seno all'Organizzazione dell'Unità Africana, una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (qui di seguito denominata: la Corte), la cui organizzazione, competenza e funzionamento sono regolati dal presente Protocollo.

Articolo 2 - Relazioni tra la Corte e la Commissione

La Corte, tenendo debitamente conto delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, completa le funzioni di protezione che la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (qui di seguito

denominata: la Carta) ha conferito alla Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (qui di seguito denominata: la Commissione).

Articolo 3 - Competenze della Corte

1. La Corte ha competenza per giudicare di tutti i casi e tutte le controversie ad essa sottoposti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Carta, del presente Protocollo e di ogni altro strumento pertinente relativo ai diritti dell'uomo e ratificato dagli Stati interessati.
2. In caso di contestazione riguardo alla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 4 - Pareri consultivi

1. Su richiesta di uno Stato membro dell'OUA, di ognuno degli organi della stessa o di un'organizzazione africana riconosciuta dall'OUA, la Corte può esprimere un parere su qualsiasi questione giuridica riguardante la Carta o ogni altro strumento pertinente relativo ai diritti dell'uomo, a condizione che l'oggetto del parere consultivo richiesto non sia riferibile ad un'istanza pendente davanti alla Commissione.
2. I pareri consultivi della Corte sono motivati. Un giudice può unirti un'opinione individuale o di dissenso.

Articolo 5 - Accesso alla Corte

1. Hanno facoltà di adire la Corte
 - a. la Commissione,
 - b. lo Stato parte che si è rivolto alla Commissione,
 - c. lo Stato parte contro il quale sia stata sporta querela,
 - d. lo Stato parte il cui cittadino sia vittima di una violazione dei diritti dell'uomo,
 - e. le organizzazioni intergovernative africane.
2. Quando uno Stato firmatario ritiene di avere un interesse in un caso, può sottoporre alla Corte una richiesta di autorizzazione a intervenire.
3. La Corte può consentire a individui così come a organizzazioni non governative (ONG) con status di osservatori presso la Commissione, di presentare istanze direttamente ad essa, conformemente all'Articolo 34(6) del presente Protocollo.

Articolo 6 - Ammissibilità delle istanze

1. La Corte, prima di decidere riguardo all'ammissibilità di un'istanza presentata ai sensi dell'Articolo 5(3) del presente Protocollo, può sollecitare il parere della Commissione, che deve esprimerlo nel più breve tempo possibile.
2. La Corte delibera in merito all'ammissibilità delle istanze tenendo conto delle disposizioni di cui all'Articolo 56 della Carta.
3. La Corte può pronunciarsi sulle istanze oppure deferirle alla Commissione.

Articolo 7 - Diritto applicabile

La Corte applica le disposizioni della Carta, nonché di ogni altro strumento pertinente relativo ai diritti dell'uomo e ratificato dallo Stato interessato.

Articolo 8 - Esame delle istanze

La Corte definisce nel suo Regolamento interno le condizioni per l'esame delle istanze per le quali è stata interpellata tenendo conto della propria complementarità con la Commissione.

Articolo 9 - Composizione in via amichevole

La Corte può tentare di comporre in via amichevole i casi che le vengono sottoposti conformemente alle disposizioni della Carta.

Articolo 10 - Udienze della Corte e rappresentanza

1. Le udienze della Corte sono pubbliche. La Corte, tuttavia, può svolgere le sue udienze a porte chiuse, in base alle condizioni previste dal Regolamento interno.
2. Ciascuna delle parti di un caso ha il diritto di farsi rappresentare da un consulente legale di propria scelta. Una rappresentanza, oppure un patrocinio legale, può essere gratuito nel caso in cui l'interesse della giustizia lo imponga.
3. Tutte le persone, i testimoni o i rappresentanti delle parti chiamate a comparire davanti alla Corte, godono della protezione e delle facilitazioni riconosciute dal diritto internazionale e necessarie all'adempimento delle loro funzioni, dei loro doveri e dei loro obblighi nei confronti della Corte.

Articolo 11 - Composizione della Corte

1. La Corte è composta da undici giudici, cittadini degli Stati membri dell'OUA, eletti a titolo personale tra giuristi che godono di una moralità molto alta, di riconosciuta competenza ed esperienza giuridica, giudiziaria e accademica, nel campo dei diritti dell'Uomo e dei popoli.
2. La Corte non può comprendere più di un giudice della stessa nazionalità

Articolo 12 - Candidature

1. Ciascuno Stato parte del presente Protocollo può presentare fino a tre candidati; di questi, almeno due devono essere cittadini dello Stato che li presenta.
2. Alla presentazione delle candidature, sarà prestata particolare attenzione ad un'adeguata rappresentanza dei due sessi.

Articolo 13 - Lista dei candidati

1. All'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OUA invita gli Stati parte del presente Protocollo a procedere, entro novanta (90) giorni, alla presentazione delle candidature all'incarico di giudice della Corte.
2. Il Segretario generale dell'OUA predispone una lista in ordine alfabetico dei candidati presentati e la comunica agli Stati membri dell'OUA almeno trenta (30) giorni prima della successiva sessione della Conferenza dei capi di Stato e di governo dell'OUA (qui di seguito denominata "la Conferenza").

Articolo 14 – Elezioni

1. I giudici della Corte sono eletti con voto segreto dalla Conferenza, in base alla lista di cui all'art. 13(2) del presente Protocollo.
2. La Conferenza vigila affinché la composizione della Corte rifletta un'equa distribuzione geografica, nonché i grandi sistemi giuridici.
3. In occasione delle elezioni, la Conferenza vigila affinché venga assicurata una rappresentanza adeguata dei due sessi.

Articolo 15 - Mandato dei giudici

1. I giudici della Corte sono eletti per un periodo di sei anni e possono essere rieletti una sola volta. Tuttavia, il mandato di quattro dei giudici eletti nel corso della prima elezione scade al termine di due anni e il mandato di altri quattro scade al termine di quattro anni.
2. I giudici il cui mandato finisce al termine dei periodi iniziali di due e quattro anni sono estratti a sorte dal Segretario generale dell'OUA, immediatamente dopo la prima elezione.
3. Un giudice eletto per sostituirne un altro il cui mandato non è arrivato al termine, rimane in carica per il rimanente periodo di mandato del suo predecessore.
4. Tutti i giudici, ad eccezione del Presidente, esercitano le loro funzioni a tempo parziale. Tuttavia, la Conferenza può modificare questa decisione qualora lo ritenga necessario.

Articolo 16 – Giuramento

Dopo la loro elezione, i giudici prestano giuramento di esercitare le loro funzioni con totale imparzialità e lealtà.

Articolo 17 - Indipendenza dei giudici

1. L'indipendenza dei giudici viene pienamente assicurata in conformità al diritto internazionale.
2. Nessun giudice può prendere parte ad un caso in cui sia precedentemente intervenuto come agente, consulente o avvocato di una delle parti, come membro di un tribunale nazionale e internazionale, di una commissione d'inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbi riguardo all'esistenza del suddetto intervento è la Corte a decidere in via definitiva.
3. I giudici della Corte, dal momento dell'elezione e per tutto il periodo del loro mandato, godono dei privilegi e delle immunità che in base al diritto internazionale vengono riconosciute al personale diplomatico.
4. I giudici della Corte non possono in alcun momento, anche successivamente alla scadenza del loro mandato, essere perseguiti per le decisioni o i pareri emessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 18 – Incompatibilità

Le funzioni di giudice della Corte sono incompatibili con tutte le altre attività che per loro natura possano interferire con le esigenze di indipendenza e di imparzialità legate alla funzione, così come queste sono definite nel Regolamento interno.

Articolo 19 - Termine del mandato del giudice

1. Un giudice può essere sospeso o rimosso dalle sue funzioni unicamente se, secondo il parere unanime degli altri giudici della Corte, egli non soddisfa più le condizioni richieste.
2. La decisione della Corte è definitiva, a meno che la Conferenza non decida diversamente nella sua sessione successiva.

Articolo 20 - Seggi vacanti

1. In caso di decesso o di dimissioni di un giudice della Corte, il Presidente della Corte informa immediatamente il Segretario generale dell'OUA, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data di decesso o di decorrenza delle dimissioni.
2. La Conferenza procede alla sostituzione del giudice il cui seggio è diventato vacante, a meno che il rimanente periodo di mandato sia inferiore a centottanta (180) giorni.
3. Per l'assegnazione dei seggi vacanti sono applicabili la stessa procedura e le stesse considerazioni definite agli Articoli 12, 13 e 14 del presente Protocollo.

Articolo 21 - Presidenza della Corte

1. La Corte elegge il suo Presidente e il suo vice Presidente per una durata di due anni, rinnovabile una sola volta.
2. Il Presidente esercita le sue funzioni a tempo pieno. Egli risiede nel luogo ove ha sede la Corte.
3. Le funzioni di Presidente così come le funzioni di vice-Presidente sono definite nel Regolamento interno della Corte.

Articolo 22 - Ricusazione

Nel caso in cui un giudice abbia la stessa nazionalità di uno Stato che è parte coinvolta in un caso, egli si ricusa.

Articolo 23 – Quorum

Per l'esame di ciascun caso che le viene presentato, la Corte si riunisce con un quorum di almeno sette giudici.

Articolo 24 - Cancelleria della Corte

1. La Corte nomina il proprio Cancelliere e gli altri funzionari della Cancelleria tra i cittadini degli Stati membri dell'OUA, conformemente alle disposizioni del suo Regolamento interno.
2. Il Cancelliere risiede nel luogo in cui ha sede la Corte.

Articolo 25 - Sede della Corte

1. La sede della Corte viene fissata dalla Conferenza in uno Stato parte del presente Protocollo. La Corte può, tuttavia, avere sede nel territorio di uno Stato membro dell'OUA, con decisione della maggioranza dei suoi membri e con il preventivo accordo dello Stato interessato.
2. La sede della Corte può essere cambiata per decisione della Conferenza, previo parere della Corte stessa.

Articolo 26 - Prove

1. La Corte procede all'esame contraddittorio delle istanze che le vengono sottoposte e, se ritenuto necessario, a un'inchiesta. Gli Stati interessati forniscono tutte le agevolazioni necessarie all'efficace gestione del caso.
2. La Corte riceve tutti i mezzi di prove (scritte o orali) che ritenga appropriate e sulle quali fonderà le sue decisioni.

Articolo 27 - Decisioni della Corte

1. Quando ritiene che vi è stata una violazione di un diritto dell'uomo o dei popoli, la Corte ordina tutte le misure appropriate al fine di porre rimedio alla situazione, ivi compresi il pagamento di una giusta compensazione o la concessione di un risarcimento.
2. In casi di estrema gravità e urgenza e quando sia necessario per impedire un danno irreparabile a persone, la Corte ordina misure provvisorie che riterrà opportune.

Articolo 28 - Sentenze della Corte

1. La Corte emette la sua sentenza entro i novanta (90) giorni successivi alla chiusura dell'istruttoria del caso.
2. La sentenza della Corte viene adottata a maggioranza; essa è definitiva e non può essere oggetto di appello.
3. La Corte, fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo (2) che precede, può procedere ad una revisione della propria sentenza, nel caso in cui sopraggiungano prove delle quali essa non aveva conoscenza al momento della sua decisione, secondo le condizioni stabilite nel suo Regolamento interno.
4. La Corte può interpretare la sua sentenza.
5. La sentenza della Corte viene pronunciata in udienza pubblica, essendo state le parti coinvolte debitamente avvisate.
6. La sentenza della Corte è motivata.
7. Qualora la sentenza della Corte non fosse espressione, in tutto o in parte, dell'opinione unanime dei giudici, ognuno di questi giudici avrà la facoltà di unirvi un'opinione individuale o di dissenso.

Articolo 29 - Notificazione della sentenza

1. La sentenza della Corte viene notificata alle parti in causa e trasmessa agli Stati membri dell'OUA e alla Commissione.
2. Le sentenze della Corte vengono altresì notificate al Consiglio dei ministri che vigila sulla loro esecuzione per conto della Conferenza.

Articolo 30 - Esecuzione delle sentenze della Corte

Gli Stati parte del presente Protocollo si impegnano a conformarsi alle decisioni emesse dalla Corte in tutte le controversie in cui sono parti in causa e ad assicurarne l'esecuzione entro le scadenze fissate dalla Corte

Articolo 31 - Relazione

La Corte presenta ad ogni sessione ordinaria della Conferenza una relazione annuale sulle sue attività. Questa relazione tratta, in particolare, dei casi in cui uno Stato non ha eseguito le decisioni della Corte.

Articolo 32 - Budget

Le spese della Corte, gli emolumenti e le indennità dei giudici, ivi comprese le spese di Cancelleria, sono fissate e sostenute dall'OUA, conformemente ai criteri definiti da quest'ultima, in consultazione con la Corte.

Articolo 33 - Regolamento interno

La Corte stabilisce il suo Regolamento interno e definisce le sue procedure. La Corte consulta la Commissione ogni volta che sarà necessario.

Articolo 34 - Ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma, alla ratifica o all'adesione degli Stati parte della Carta.
2. Gli atti di ratifica o di adesione al presente Protocollo sono depositati presso il Segretario generale dell'OUA.
3. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo il deposito di quindici atti di ratifica o di adesione.
4. Per ciascuno degli Stati parte che ratificheranno il presente Protocollo o che aderiranno ad esso successivamente, il presente Protocollo produrrà efficacia dalla data del deposito dell'atto di ratifica o di adesione.
5. Il Segretario generale dell'OUA informerà tutti gli Stati membri dell'entrata in vigore del presente Protocollo.
6. In qualsiasi momento successivo alla ratifica del presente Protocollo, lo Stato interessato deve rendere una dichiarazione nella quale accetta la competenza della Corte a ricevere le istanze di cui all'articolo 5(3).3 del presente Protocollo. La Corte considera irricevibili le istanze ai sensi dell'art. 5.3 riguardanti uno Stato parte che non abbia reso tale dichiarazione.
7. Le dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo (6) sopra, sono depositate presso il Segretario generale dell'OUA che ne trasmette una copia agli Stati parte.

Articolo 35 - Emendamenti

1. Il presente Protocollo può essere emendato se uno Stato firmatario invia a tal fine una richiesta scritta al Segretario generale dell'OUA. La Conferenza può approvare, a maggioranza assoluta, il progetto di emendamento quando tutti gli Stati parte del presente Protocollo saranno stati debitamente informati al riguardo e dopo aver sentito il parere della Corte.
2. La Corte può altresì, qualora lo ritenga necessario, attraverso l'intermediazione del Segretario generale dell'OUA, proporre emendamenti al presente Protocollo.
3. L'emendamento entrerà in vigore, per ciascuno Stato che l'avrà accettato, trenta (30) giorni dopo la notifica di tale accettazione al Segretario generale dell'OUA.